



COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 64

Oggetto:

**ADEGUAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO
E DEGLI ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI
DELL'ART.13 COMMA 51 DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2022 N. 13**

L'anno duemilaventitre, il giorno diciotto del mese di Luglio alle ore 10:00 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
LICCIARDO ANTONIO	Sindaco	X	
GIUNTA PAOLA	Vice Sindaco	X	
MONTAGNA ANTONIO	Assessore Anziano		X
LA PORTA ANGELO	Assessore	X	
BANNO' ROSANGELA	Assessore	X	

Presiede il DOTT. **LICCIARDO ANTONIO**

Partecipa il **Segretario Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;

PREMESSO che:

- in data 28 e 29 maggio 2023 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo delle cariche di Sindaco e Consigliere del Comune di Assoro.
- in data 30 maggio 2023 vi è stata la proclamazione del Sindaco eletto nella persona del Dott. Antonio Licciardo come da verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali del Comune di Assoro, acquisito agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale;
- con Decreto sindacale n.08 del 08/06/2023, in ossequio a quanto disposto dall'art. 46 de D. Lgs.267/2000, il Sindaco ha nominato la Giunta Comunale:

Sig.ra Paola Giunta;

sig.ra Rosangela Bannò;

sig. la Porta Angelo;

sig. Montagna Antonio.

— **con verbale del 12 giugno c.a. il Consiglio comunale ha eletto il Presidente avv. Mario Tosetto.**

PREMESSO che l'art.13, comma 51, della legge regionale 25 maggio 2022 n.13 prevede che: "Gli enti della Regione Sicilia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono applicare, con oneri a loro carico, i commi 583,584 e 585 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234)2;

VISTO l'art. 14, comma 1, lettera o) del vigente Statuto della Regione Siciliana che attribuisce alla legislazione esclusiva della medesima Regione la materia del "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";

VISTA la Circolare n. 28 del 17.06.2022, prot.n. 10253 del 17.06.2022, emanata dall'Assessore Regionale alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica — Dipartimento delle Autonomie Locali — Servizio 1 "Assetto istituzionale e Territoriale degli Enti locali", ad oggetto "Aumento indennità amministratori locali —commi 583,584 e 585" che porta a conoscenza che l'art. 13, comma 51, della L.R. 25 maggio 2022 n. 13, ha reso applicabile in Sicilia con oneri a carico degli enti, gli aumenti delle indennità per gli amministratori locali previsti dai commi 583,584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n.234;

VISTI i commi da 583 a 585 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024), entrata in vigore lo scorso 1 gennaio, che recitano:

583. "A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legge 10 ottobre 2021 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2021 n.213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di
- c) provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- d) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000
- e) abitanti;
- f) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- g) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.000 a 50.000 abitanti; fi 30 per cento
- h) per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- i) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

- j) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- k) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000 n. 119";

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai c.583, 584 e 585, il fondo di cui all'art. 57-quater, c.2 del D.L. 26 ottobre 2019, n.124, conv. dalla L.19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

CONSIDERATO che è previsto un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione ed i comuni capoluoghi di provincia, rapportata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800,00 lordi mensili);

CONSIDERATO che le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori devono essere adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti nel D.M. n.119/2000;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 583 prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente: 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino da 3.001 a 5.000 abitanti;

CONSIDERATO inoltre, in sede di prima applicazione, che tale indennità è adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali, rispettivamente negli anni 2022 e 2023;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure (misure a regime nel 2024) nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

CONSIDERATO che in fase di prima applicazione, l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per

ciascuna classe demografica di Comune;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000 n.119 "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999 n.265";

VISTA la tabella A allegata al suddetto Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma del Decreto 4 aprile 2000, n. 119 "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali", a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265. (GU Serie Generale n.110 del 13-05-2000, che, in relazione alla dimensione demografica del Comune, stabilisce:

- al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco;
- agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco;

VISTA la nota prot.n. 1580 del 05.01.2022 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di ANCI sulle modalità di applicazione delle predette percentuali, ha chiarito che " Tanto premesso, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza";

VISTA l'intesa raggiunta in data 30 ottobre 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base della quale è stato definito l'importo massimo quale emolumento complessivo ed omnicomprensivo spettante ai Presidenti di Regione;

VISTA la Circolare urgente Anci n. 43 del 20.01.2022 ad oggetto: "*Precisazioni sulla base di calcolo per le nuove indennità dei Sindaci*", con la quale si è precisato che Il legislatore ha indicato che il parametro a cui riferirsi per calcolare il nuovo trattamento economico da applicare ai Sindaci non è il trattamento economico dei Presidenti delle Regioni in cui sono ubicati i Comuni, ma quello individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, pari a 13.800,00 €;

CONSIDERATO che a fronte della disciplina appena richiamata, non si deve procedere all'adeguamento limitatamente per l'anno 2022, poiché in tale anno il Sindaco continuava a percepire l'indennità di funzione nella misura riferita alla classe demografica superiore ai 5.000 abitanti, essendo tale la classe demografica del Comune riferita all'anno della sua elezione e cioè al 2018, con la conseguenza

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende qui integralmente riportata e trascritta;

DI ADEGUARE, con decorrenza dal mese di giugno 2023, le indennità di funzione da corrispondere al Sindaco, al vicesindaco ed agli Assessori e al Presidente del Consiglio come incrementata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 comma 51 della legge 25 maggio 2022 n.13, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000 n. 119;

DI DARE ATTO che, a seguito del succitato adeguamento, la misura delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori comunali e al Presidente del Consiglio, è la seguente con le decorrenze ivi indicate:

	Indennità di funzione (al lordo di oneri e tasse) dal 01.06.2023 al 31.12.2023
Sindaco	€ 2689,19
Vicesindaco 20% indennità Sindaco	€ 537,83
Assessori 15% indennità Sindaco	€ 403,38
Presidente del Consiglio 15% indennità Sindaco	€ 403,38

	Indennità di funzione (al lordo di oneri e tasse) dal 01.01.2024 al 31.12.2024
Sindaco	€ 3036,00
Vicesindaco 20% indennità Sindaco	€ 607,20
Assessori 15% indennità Sindaco	€ 455,40
Presidente del Consiglio 15% indennità Sindaco	€ 455,40

DI RIDURRE ai sensi dell'art 19 della Legge Regionale n.30 del 23.12.2020 l'indennità sopradetta del 50% ai lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa così come previsto dall'art.5 comma 1, lettera c) della L.R. 16 dicembre 2008, n.22.

DI DARE ATTO che le spese assunte con il presente provvedimento per la quota di maggiore indennità annua spettante agli Amministratori comunali, comprensiva del rateo annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco, sono a carico del

bilancio comunale;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 82 comma 1 del D.lgs. n.267/2000, ultimo periodo, le indennità devono essere dimezzate per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa;

DI DARE ATTO che il Sindaco e gli Assessori sono tenuti a rendere comunicazione in ordine alla loro posizione lavorativa;

DI DEMANDARE al Responsabile del I Settore i relativi atti consequenziali, compresi quelli attinenti alla disponibilità delle risorse, congiuntamente al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di spesa del bilancio di previsione, ai sensi di quanto previsto dalla nota Anci sulle modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali introdotte dall'art. 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente in "Amministrazione Trasparente";

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;

*
RUFFETTO MARIA

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile;

*
RUFFETTO MARIA

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

LA PORTA ANGELO

Dott. LICCIARDO ANTONIO

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____.

Dalla residenza Comunale li 20/07/2023

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO